Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 3 novembre | Numero 259

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173, che regola lo stato giuridico ed economico del personale addetto al servizio di meteorologia e geodinamica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto 29 luglio 1920, n. 1173, è sostituito come appresso:

« Gli attuali compilatori di 1ª classe saranno considerati, a tutti gli effetti, come compilatori capi, ed, a tale scopo, sarà loro computato come utile per stabilire la complessiva anzianità di servizio nel grado di compilatore capo il servizio prestato posteriormente alla data della promozione a compilatore di 1ª classe ».

Art. 2.

Viene soppressa la tabella di stipendio relativa al segretario dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica. Lo stipendio del segretario stesso verrà regolato sulla tabella di stipendio di compilatori capi. In detta tabella, alle parole « 3 compilatori capi », saranno premesse le parole « un segretario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, successivamente modificato, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di un miliardo da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di apportare alla ripartizione medesima, ulteriori modifiche, nonchè, in relazione ai sopracitati decreti, di variare gli stanziamenti di alcuni capitoli, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono variate nella misura per ciascuna di esse controindicata:

f) Opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po, e di allacciamento ai laghi lombardi, di costruzione e di sistemazione dei relativi porti, di completamento della rete navigabile veneta e per la navigabilità dell'Arno e del Tevere a monte di Roma . . . . + 1,500,000

t) Opere in Roma dipendenti dalle leggi 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1° lett. B. C. e D); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1° lett. *b*. e *c*.); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1° lett. *a* e *b*); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15 lett. *a*, *b* e *c*); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lett. *l* e *m*) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2 lett. *d* e 5); 8 aprile 1915, n. 477; decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676, nonchè per le opere di collegamento del nuovo porto di Ostia col Tevere . . . — 1.500.000 —

z-19. Sussidi per le opere di difesa degli abitati e delle opere stradali, provinciali e comunali, contro le frane e la corrosione di fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane (fondo riunito in dipendenza dell'art 7 della legge 19 luglio 1909. n. 507, leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma *e*, in parte, e tabella *C*, lettera *e*), n. 12, e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera *u*), e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lettera *f*), Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026, (art. 3, lettera *l*), e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081), art. 1, lettera *f*) . . . . — 2,000,000 —

z—36. Riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte dai fatti di guerra . . . . + 2,000,000 —

Art. 2.

Allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921, è apportato l'aumento per ognuno indicato:

Cap. n. 102. Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia (leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56, (art. 1, lett. *c*); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1), ecc. . . . . 5,000,000 —

Cap. n. 114. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, numero 293 (art. 1, lett. *k*): 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*), ecc. . . . . 5,000,000 —

Cap. n. 117. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia meridionale e nella Sicilia - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi, ecc. . . . . 2,000,000 —

Cap. n. 120. Studio di progetti per la sistemazione mediante serbatoi o laghi dei bacini imbriferi (art. 13 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242) . . . . 500,000 —

Totale delle variazioni . . 12,500,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le punizioni disciplinari della consegna, del rimprovero semplice e solenne, degli arresti semplici, di rigore ed in fortezza, della sala semplice e di rigore, della prigione semplice e di rigore, inflitte o da infliggersi ai militari del R. esercito e della R. marina per mancanze commesse durante la recente guerra e sino al 1° gennaio 1919, sono condonate.

Art. 2.

Sono parimenti condonate le seguenti punizioni inflitte o da infliggersi per mancanze commesse durante la recente guerra e sino al 1° gennaio 1919, purchè le punizioni stesse non riguardino le mancanze contro l'onore, il decoro, le istituzioni fondamentali dello Stato o la mala condotta abituale:

a) la eliminazione dai ruoli, la dispensa dal servizio attivo permanente e la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari qualora si tratti di ufficiali del R. esercito;

b) la dispensa dal servizio per motivi disciplinari e la retrocessione purchè non sia stata inflitta per le mancanze di cui alle lettere *b*) *e*) *f*) *g*) *h*) del § 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, qualora si tratti di sottufficiali del R. esercito;

c) la retrocessione qualora si tratti di caporali maggiori e caporali;

d) il passaggio alle compagnie di disciplina purchè non sia stato disposto per mancanza di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 696 del regolamento di disciplina.

Art. 3.

Gli effetti inerenti alle punizioni di cui all'articolo precedente, salve, per quanto riguarda l'anzianità, le disposizioni dell'art. 5 del presente decreto potranno essere revocati in seguito a domanda dell'interessato, presentata nel termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le punizioni già inflitte e dalla data della notifica del provvedimento per quelle da infliggersi.

Se trattasi di ufficiali, la revoca sarà concessa per decreto Reale, previo conforme parere motivato di apposita Commissione nominata dal ministro della guerra.

Se trattasi di sottufficiali, qualora la punizione sia stata inflitta dai Comandi autorizzati dal n. 87 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, la revoca sarà concessa dai Comandi di corpo d'armata da cui dipendono i corpi o il centro di mobilitazione a cui il sottufficiale appartiene, in seguito a conforme parere motivato di apposite Commissioni nominate dai comandanti di corpo d'armata. Qualora invece la punizione sia stata inflitta dal Ministero, la revoca verrà concessa con decreto Ministeriale sempre in seguito a conforme parere motivato delle stesse Commissioni.

Se trattasi di caporali maggiori o caporali del R. esercito, la revoca sarà concessa dai comandanti di divisione su proposta dei comandanti di corpo o dei centri di mobilitazione, secondochè il militare sia tuttora alle armi o in congedo.

Nell'esprimere il parere di cui al 2°, 3°, 4° comma del presente articolo, non si dovrà tener conto del fatto che ha dato luogo alla punizione, ma soltanto della condotta militare e civile tenuta dall'interessato posteriormente alla punizione.

Contro la decisione non è ammesso reclamo nè in via gerarchica nè in via giurisdizionale.

Art. 4.

Le punizioni disciplinari enumerate nell'art. 1 del presente decreto beneficiate del condono saranno immediatamente cancellate nel modo prescritto dall'articolo 30, comma 1°, del regolamento sulle note caratteristiche approvato con R. decreto 8 dicembre 1910.

Le altre punizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non saranno cancellate, ma si farà l'annotazione del condono nei documenti personali dell'interessato.

Art. 5.

L'anzianità dei militari a favore dei quali sarà concessa la revoca degli effetti delle punizioni disciplinari di cui all'art. 2 del presente decreto, è regolata secondo le norme seguenti:

1. Qualora si tratti di eliminazione dai ruoli o dispensa dal servizio attivo permanente, inflitte o da infliggersi ad ufficiali che durante la recente guerra siano stati decorati di una medaglia d'argento al valor militare o abbiano ottenuto promozione per merito di guerra, si applicano, per calcolare l'anzianità spettante, le disposizioni dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali e dell'art. 29 del relativo regolamento.

Le stesse disposizioni si applicano qualora si tratti di dispensa dal servizio o retrocessione inflitte ai sottufficiali che, durante la recente guerra, siano stati decorati di una medaglia d'argento al valor militare o abbiano ottenuto promozione per merito di guerra, per quanto riguarda il computo, ai fini della perdita dell'anzianità, del tempo trascorso in punizione.

In ogni caso l'eliminato dai ruoli, dispensato dal servizio o retrocesso, non potrà guadagnare nel proprio grado complessivamente un numero di posti superiore alla metà di quelli che gli sarebbero spettati se non fosse stato punito.

2. Agli ufficiali, eliminati dai ruoli, o dispensati dal servizio attivo permanente ed ai sottufficiali retrocessi o dispensati dal servizio, che durante la recente guerra non siano stati decorati d'una medaglia d'argento al valor militare o non abbiano ottenuto promozione per merito di guerra, non spetta alcun vantaggio rispetto all'anzianità. Pertanto il tempo da essi trascorso nelle suddette posizioni deve essere detratto integralmente dall'anzianità di grado che ad essi spetterebbe se fossero rimasti in servizio.

3. Qualora si tratti di sospensione dall'impiego, per gli ufficiali che, durante la recente guerra, siano stati decorati d'una medaglia d'argento al valor militare o abbiano ottenuto promozione per merito di guerra il periodo trascorso in aspettativa agli effetti dell'anzianità è ridotto di due terzi; per quelli invece che non siano stati decorati d'una medaglia d'argento al valor militare o che non abbiano ottenuto promozione per merito di guerra è ridotto alla metà.

Art. 6.

I benefici concessi dal presente decreto non hanno effetto retroattivo riguardo a qualsiasi ragione economica o amministrativa dipendente dalle punizioni in essa contemplate.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 saranno applicate ai militari della R. marina con le modificazioni, in quanto necessarie, per la diversità dei regolamenti in vigore, che saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Il presente decreto non si applica all'arma dei carabinieri reali.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* **FERA.**

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 ottobre 1920 (Art. 39 Codice di commercio.

	Media		Media
Parigi	172 07	Berlino	35 74
Londra	93 24	Vienna	—
Svizzera	422 76	Praga	—
Spagna	374 —	New York	—

Oro 369 68

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	66.20	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	68.06	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

UFFICIO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6479 trascritto il 16 dicembre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi, a Legnano, alla Società Anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 105671 reg. gen.; vol. 313, n. 210 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1909, per l'invenzione dal titolo:

« Valvola di scarico a doppia sede pei cilindri delle motrici a vapore ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano, del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6526 trascritto il 4 marzo 1919.

Trasferimento totale dalla A. E. G. Thomson Houston Società Italiana di elettricità a Milano, alla Società Elettrotecnica Galileo Ferraris per costruzioni ed impianti a Milano, della privativa industriale n. 122373 reg. gen.; vol. 415, n. 21, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per trafilare fili di tungsteno per lampade elettriche ad incandescenza ».

(Certificato del notaio Girolamo Serina di Milano, rilasciato il 27 marzo 1919, comprovante che la Società cedente nell'ottobre 1915 ha assunto la denominazione della cessionaria).

(Continua).

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. albergo dei poveri in Napoli

R. Istituto pei sordomuti

Fino al 30 novembre 1920 è aperto il concorso a tre posti gratuiti per sordomuti, di patronato ministeriale, da conferirsi presso il R. Istituto annesso al R. albergo dei poveri in Napoli.

Al concorso predetto non possono essere ammessi che i sordomuti nativi delle antiche provincie napoletane.

Le domande dovranno essere trasmesse, nei limiti di tempo sopra indicati, al Ministero dell'istruzione od anche all'Amministrazione del Reale Albergo dei poveri in Napoli, unendosi a corredo i documenti che seguono:

a) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il settimo anno di età e non ha oltrepassato il dodicesimo, alla data del 31 ottobre 1920;

b) attestato medico, redatto su apposito questionario anamnestico, dal quale risulti la subita vaccinazione o rivaccinazione od il vaiuolo sofferto, e tutte le indicazioni relative alla sordità, alla buona costituzione organica, alla presumibile attitudine intellettuale a ricevere l'istruzione.

Il relativo modulo può ritirarsi dalla segreteria generale dell'Amministrazione suddetta;

c) attestato municipale di povertà;

d) stato di famiglia dichiarato dal sindaco;

e) atto notorio per comprovare il domicilio di soccorso in una delle dette Provincie, sempre quando non lo si abbia per nascita;

f) atto di morte di uno o di entrambi i genitori (eventuale).

Le istanze non corredate di tutti gli accennati documenti non saranno ritenute valide per il concorso.

L'ammissione dei sordomuti prescelti avrà luogo, previa obbligazione del padre o del legale rappresentante il sordomuto di provvedere al ritiro immediato dell'alunno, quando ciò fosse richiesto dal Consiglio di amministrazione del Reale albergo dei poveri, sia per ragioni disciplinari o igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Napoli, 25 settembre 1920.

Il segretario generale
De Martino.

Il soprintendente generale
Mario Mastrilli, duca di Gallo.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*